



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE,  
DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI**

**SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E  
INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI**

**SERVIZIO MINORI, FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITÀ**

Trasmissione a mezzo pubblicazione  
su piattaforma Bandi Puglia Sociale  
sezione Registri

**Ai Responsabili degli Ufficio di Piano  
degli Ambiti Territoriali Sociali e dei Comuni  
della Puglia  
LORO SEDI**

**Ai Legali rappresentanti  
dei Soggetti titolari e gestori**

Trasmissione a mezzo PEC

**All'Assessora al Welfare  
Rosa Barone  
[segreteria.welfare@pec.rupar.puglia.it](mailto:segreteria.welfare@pec.rupar.puglia.it)**

**All'Assessore Sanità e Benessere animale  
Pier Luigi Lopalco  
[segreteria.assessorosalute@pec.rupar.puglia.it](mailto:segreteria.assessorosalute@pec.rupar.puglia.it)**

**Al Direttore del Dipartimento  
Promozione della Salute, del Benessere Sociale  
e dello Sport per Tutti  
Dott. Vito Montanaro  
[area.salute.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:area.salute.regione@pec.rupar.puglia.it)**

**Al Dirigente  
della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta  
[servizio.paos.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.paos.regione@pec.rupar.puglia.it)**

**Oggetto: Regolamento regionale 26 marzo 2021, n. 3 "Modifiche urgenti al Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 e s.m.i." pubblicato sul B.U.R.P. n. 44 suppl. del 26/03/2021). Indicazioni operative.**

Il Regolamento regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 "*Regolamento Regionale attuativo della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19*" è stato oggetto di interventi di manutenzione normativa ad opera del Regolamento Regionale 26 marzo 2021, n. 3 "*Modifiche urgenti al Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 e s.m.i.*" (pubblicato sul B.U.R.P. n. 44 suppl. del 26/03/2021), in vigore a far data dal 10 aprile 2021, di seguito dettagliate.

**[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)**

---

**Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione  
Servizio Minori, famiglie e pari opportunità**

Via G. Gentile n. 52 – Corpo E1 - Piano 1 -70126 Bari– Tel. 080 5403316

mail: [m.didonna@regione.puglia.it](mailto:m.didonna@regione.puglia.it) – pec: [politichefamiliari.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it](mailto:politichefamiliari.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it)



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE,  
DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI**

**SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E  
INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI**

**SERVIZIO MINORI, FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITÀ**

Trasmissione a mezzo pubblicazione  
su piattaforma Bandi Puglia Sociale  
sezione Registri

**Ai Responsabili degli Ufficio di Piano  
degli Ambiti Territoriali Sociali e dei Comuni  
della Puglia  
LORO SEDI**

**Ai Legali rappresentanti  
dei Soggetti titolari e gestori**

Trasmissione a mezzo PEC

**All'Assessora al Welfare  
Rosa Barone  
[segreteria.welfare@pec.rupar.puglia.it](mailto:segreteria.welfare@pec.rupar.puglia.it)**

**All'Assessore Sanità e Benessere animale  
Pier Luigi Lopalco  
[segreteria.assessorosalute@pec.rupar.puglia.it](mailto:segreteria.assessorosalute@pec.rupar.puglia.it)**

**Al Direttore del Dipartimento  
Promozione della Salute, del Benessere Sociale  
e dello Sport per Tutti  
Dott. Vito Montanaro  
[area.salute.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:area.salute.regione@pec.rupar.puglia.it)**

**Al Dirigente  
della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta  
[servizio.paos.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.paos.regione@pec.rupar.puglia.it)**

**Oggetto: Regolamento regionale 26 marzo 2021, n. 3 "Modifiche urgenti al Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 e s.m.i." pubblicato sul B.U.R.P. n. 44 suppl. del 26/03/2021). Indicazioni operative.**

Il Regolamento regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 "*Regolamento Regionale attuativo della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19*" è stato oggetto di interventi di manutenzione normativa ad opera del Regolamento Regionale 26 marzo 2021, n. 3 "*Modifiche urgenti al Regolamento Regionale n. 4 del 18 gennaio 2007 e s.m.i.*" (pubblicato sul B.U.R.P. n. 44 suppl. del 26/03/2021), in vigore a far data dal 10 aprile 2021, di seguito dettagliate.

**[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)**

---

**Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione  
Servizio Minori, famiglie e pari opportunità**

Via G. Gentile n. 52 – Corpo E1 - Piano 1 -70126 Bari– Tel. 080 5403316

mail: [m.didonna@regione.puglia.it](mailto:m.didonna@regione.puglia.it) – pec: [politichefamiliari.regione@pec.rupar.puglia.it](mailto:politichefamiliari.regione@pec.rupar.puglia.it)

- **ABROGAZIONE** degli articoli che disciplinano le tipologie di strutture di natura sociosanitaria le quali ai sensi dell'art. 29, commi 6 e 7, della legge regionale n. 9 del 2 maggio 2017 e ss.mm.ii., con l'entrata in vigore dei Regolamenti regionali n. 4 e n. 5 entrambi del 18 gennaio 2017, transitano nel sistema normativo regionale dell'accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie:

<b>Regolamento regionale n. 4/2007</b>	<b>Regolamento regionale n. 3/2021</b>
ART. 35 (VERIFICA DI COMPATIBILITÀ PER L'AUTORIZZAZIONE DI STRUTTURE SOCIO-SANITARIE)	ART. 2 ABROGAZIONE DELL'ART. 35 (VERIFICA DI COMPATIBILITÀ PER L'AUTORIZZAZIONE DI STRUTTURE SOCIO-SANITARIE)
ART. 57 (COMUNITÀ SOCIO-RIABILITATIVA)	ART. 5 ABROGAZIONE DELL'ART. 57 (COMUNITÀ SOCIO-RIABILITATIVA)
ART. 58 (RESIDENZA SOCIO-SANITARIA ASSISTENZIALE PER DIVERSAMENTE ABILI)	ART. 6 ABROGAZIONE DELL'ART. 58 (RESIDENZA SOCIO-SANITARIA ASSISTENZIALE PER DIVERSAMENTE ABILI)
ART. 59 (RESIDENZA SOCIALE ASSISTENZIALE PER DIVERSAMENTE ABILI)	ART. 7 ABROGAZIONE DELL'ART. 59 (RESIDENZA SOCIALE ASSISTENZIALE PER DIVERSAMENTE ABILI)
ART. 60 (CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO)	ART. 8 ABROGAZIONE DELL'ART. 60 (CENTRO DIURNO SOCIO-EDUCATIVO E RIABILITATIVO)
ART. 60 TER (CENTRO DIURNO INTEGRATO PER IL SUPPORTO COGNITIVO E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA)	ART. 9 ABROGAZIONE DELL'ART. 60 TER (CENTRO DIURNO INTEGRATO PER IL SUPPORTO COGNITIVO E COMPORTAMENTALE AI SOGGETTI AFFETTI DA DEMENZA)
ART. 66 (RESIDENZA SOCIO-SANITARIA ASSISTENZIALE PER ANZIANI)	ART. 10. ABROGAZIONE DELL'ART. 66 (RESIDENZA SOCIO-SANITARIA ASSISTENZIALE PER ANZIANI)

- **MODIFICHE** dei seguenti articoli:

- **articolo 41 (Attività di vigilanza e controllo)**: all' "Ambito territoriale sociale" è stato sostituito il "Comune", che è l'ente territoriale al quale è attribuita ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 19/06 e ss.mm.ii, l'esercizio delle attività di

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione  
Servizio Minori, famiglie e pari opportunità

Via G. Gentile n. 52 – Corpo E1 - Piano 1 -70126 Bari– Tel. 080 5403316

mail: m.didonna@regione.puglia.it – pec: politichefamiliari.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it

autorizzazione, accreditamento, vigilanza e controllo dei servizi socio-assistenziali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o private.

- **art. 52 (Centro socio educativo diurno):** nel paragrafo Prestazioni sono state soppresse le parole *“prestazioni sociosanitarie eventualmente richieste per minori con problematiche psico-sociali”*; al paragrafo sul Personale sono state eliminate le parole *“le eventuali prestazioni sanitarie sono erogate nel rispetto del modello organizzativo del Servizio Sanitario Regionale”* ed inserita la previsione di operatori in possesso di qualifiche professionali che siano funzionali alla realizzazione delle attività programmate nel progetto educativo, tra i quali deve figurare almeno 1 educatore ogni 30 minori.

- **art. 67 (Residenza sociale assistenziale per anziani):** sono stati modificati il paragrafo Tipologia e caratteri, destinatari, il paragrafo Prestazioni e il paragrafo Personale. Per espresso disposto dei commi 2 e 4 dell’ art. 7 bis della legge regionale n. 53/2017 e ss.mm.ii., detta tipologia di struttura deve avere *“valenza e natura di struttura esclusivamente socio-assistenziale”*, nella quale possono essere ospitate *“persone con deficit funzionali, in età superiore ai sessantaquattro anni, in possesso di riconoscimento previsto dalla legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) a condizione che gli stessi non necessitino di prestazioni sanitarie continue e complesse”*.

La modifica si è resa necessaria al fine di consentire alle RRSSAA che non chiedono di essere qualificate quali strutture di mantenimento ai fini del fabbisogno per l’autorizzazione all’esercizio di cui al regolamento regionale 21 febbraio 2019, n. 4, di poter continuare a esercitare l’attività mantenendo esclusivamente natura di struttura socio-assistenziale.

- **art. 87 (Servizio di assistenza domiciliare) e art. 88 bis (Servizio formativo alle autonomie per l’inserimento lavorativo di persone con disabilità):** è stata introdotta la previsione espressa che il coordinatore del servizio deve essere in possesso di un diploma di laurea dei settori delle scienze sociali, psicologiche o pedagogiche.

- **art. 87 bis (Assistenza educativa domiciliare):** il paragrafo Personale è stato modificato per garantire la presa in carico integrata del nucleo familiare in raccordo con il servizio di Centro servizi per le famiglie, e con con l’introduzione della previsione espressa che il coordinatore del servizio deve essere in possesso di un diploma di laurea dei settori delle scienze sociali, psicologiche o pedagogiche e di esperienza nel ruolo di coordinamento.

- **art. 89 (Ludoteca) e art. 103 (servizi educative e per il tempo libero):** il paragrafo Personale è stato modificato con inserimento della previsione che per lo svolgimento delle attività in favore di minori di età compresa dai 3 ai 6 anni, è richiesto l’educatore, in coerenza con il Decreto Legislativo 65 del 13 aprile 2017, art. 4, comma 1, lett. e), in quanto trattasi di servizi integrativi che concorrono all’educazione e alla cura rispettivamente di minori in età dai 3 ai 12 anni e di minori in età dai 3 ai 14 anni.

- **art. 93 (Centro servizi per le famiglie):** il servizio è stato ridefinito anche nel titolo in coerenza con le finalità e modalità di intervento individuate e definite nel Piano Regionale delle Politiche familiari 2020-2022, che consistono sostanzialmente in azioni di

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

---

Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione  
Servizio Minori, famiglie e pari opportunità

Via G. Gentile n. 52 – Corpo E1 - Piano 1 -70126 Bari– Tel. 080 5403316

mail: m.didonna@regione.puglia.it – pec: politichefamiliari.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it

informazione e orientamento, in erogazione di interventi e consulenze a sostegno della genitorialità vulnerabile e nelle situazioni di crisi, in azioni di sviluppo delle risorse familiari e di comunità, di creazione di reti formali e informali a supporto delle esigenze familiari, di raccordo tra i servizi dedicati, pubblici e privati.

- **art. 105 (Centro sociale polivalente per diversamente abili) e art. 106 (Centro sociale polivalente per anziani):** sono state soppresse le parole *“nonché di terapisti della riabilitazione in presenza di esigenze specifiche per alcuni utenti”*, in quanto servizi aventi valenza socio assistenziale.

- **Disposizioni transitorie.**

**Indicazioni operative per le Residenze sociali assistenziali per anziani di cui all’art. 67 Reg.R. n. 4/2007 che continuano ad operare come struttura socio assistenziale ai sensi dell’art. 7 bis della legge regionale n. 53/2017 e s.m.i..**

L’art. 19, comma 1 del Reg. 3/2021 dispone che in fase di prima applicazione, le residenze sociali assistenziali per anziani autorizzate al funzionamento ai sensi dell’art. 67 del Reg. R. n. 4/07, entro 6 mesi a decorrere dal 10 aprile 2021, corrispondente alla data di entrata in vigore del predetto regolamento n. 3/2021, devono adeguarsi ai requisiti di cui all’art. 11 dello stesso regolamento, per continuare ad operare come struttura con valenza e natura socio assistenziale.

Al completamento dell’adeguamento delle residenze sociali assistenziali per anziani (art. 67 R.R. n. 4/07) ai nuovi requisiti di cui all’art. 11 del Reg. r. n. 3/2021, e comunque entro sei mesi dall’entrata in vigore dello stesso, corrispondente al 10 aprile 2021, deve essere inviata al Comune di competenza, da parte del legale rappresentante del soggetto che ha la titolarità della struttura, domanda telematica di aggiornamento dell’autorizzazione per il tramite la piattaforma web dedicata ai Registri.

Il Comune, accertata la conformità della struttura ai requisiti prescritti all’art. 11 del Reg. R. n. 3/2021, emette il provvedimento di convalida dell’autorizzazione, diversamente nei casi in cui accerti la non conformità ai requisiti, procede secondo quanto previsto all’art. 41 del Reg. R. n. 4/07 con la comunicazione al legale rappresentante del soggetto titolare della struttura del provvedimento di diffida alla regolarizzazione.

Il Comune con l’ausilio della ASL, per il tramite dei rispettivi uffici di competenza, deve accertare in particolare che gli anziani ospiti non necessitano di prestazioni sanitarie continue e complesse.

Qualora sia accertato che gli ospiti presenti nella struttura, versino in condizioni di non autosufficienza e necessitano di prestazioni sanitarie continue e complesse, i predetti enti devono attivarsi a che gli anziani siano trasferiti presso le tipologie di strutture residenziali, preposte all’accoglienza degli stessi.

I Comuni, nell’esercizio dell’attività di vigilanza e controllo ad essi attribuita dall’art. 16, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 19/06 e ss.mm.ii., devono in ogni caso monitorare sugli adeguamenti delle residenze sociali assistenziali per anziani ai prescritti requisiti e, decorso il periodo dei 6 mesi, in assenza di adeguamento ai requisiti di legge e

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

---

Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione  
Servizio Minori, famiglie e pari opportunità

Via G. Gentile n. 52 – Corpo E1 - Piano 1 -70126 Bari– Tel. 080 5403316

mail: m.didonna@regione.puglia.it – pec: politichefamiliari.regione.puglia@pec.rupar.puglia.it

di regolamento regionale, devono provvedere secondo quanto disposto all'art. 41 del Reg. R. n. 4/07.

**Indicazioni operative per le Residenze sociali assistenziali per anziani di cui all'art. 67 Reg.R. n. 4/2007, qualificate quali strutture di mantenimento ai fini del fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio di cui al regolamento regionale 21 febbraio 2019, n. 4 e ss.mm.ii. ai sensi dell'art. 7 bis della legge regionale n. 53/2017 e s.m.i.**

I legali rappresentanti dei soggetti titolari delle residenze sociali assistenziali per anziani che siano state qualificate quali strutture di mantenimento ai fini del fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio di cui al regolamento regionale 21 febbraio 2019, n. 4 e ss.mm.ii., in osservanza di quanto prescritto all'art. 63, comma 5, della legge regionale n. 19/06, devono inviare a mezzo posta elettronica certificata al Comune di competenza di aver la comunicazione di cessazione dell'attività di struttura socio assistenziale di cui all'art. 67 Reg. R. n. 4/07.

L'Ente Civico, secondo quanto disposto all'art. 53, comma 3 della legge regionale n. 19/06 e ss.mm.ii., deve disporre la revoca dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata ai sensi dell'art. 49 della legge regionale n. 19/06, con apposito provvedimento che deve essere trasmesso mediante la piattaforma web dedicata, alla scrivente Sezione, al fine di disporre la cancellazione dal Registro.

**Indicazioni operative per le Comunità socio riabilitativa di cui all'art. 57 Reg.R. n. 4/2007 e s.m.i. che continuano esercitare l'attività esclusivamente come struttura socio assistenziale ai sensi del Reg. R. n. 5/2019, art. 9, comma 3.**

L'art. 19, comma 2 del Reg. R. n. 3/2021 art. 19, dispone che in fase di prima applicazione le comunità socio riabilitative di cui all'art. 57 del Reg. R. n. 4/07, già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del regolamento regionale del 21 febbraio 2019, n. 5, che non abbiano optato per la riconversione in strutture sociosanitarie - nucleo di assistenza residenziale mantenimento di tipo B per persone disabili non gravi o privi del sostegno familiare, possono mantenere l'autorizzazione al funzionamento ai sensi del Reg. R. n. 4/2007 optando per una delle tipologie di strutture residenziali per diversamente abili disciplinate al Titolo V, Capo II, dello predetto regolamento, conseguentemente adeguando i requisiti nei termini di seguito:

a) **entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e funzionali minimi e specifici**

b) **entro 3 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici.**

I predetti termini decorrono dalla data di entrata in vigore del Reg. R. n. 3/2021, corrispondente al 10 aprile 2021.

I soggetti titolari delle comunità socio riabilitative che vogliono continuare ad operare come struttura avente natura socio assistenziale, devono inviare tramite la piattaforma web dedicata ai Registri, domanda di autorizzazione per una delle tipologie di strutture residenziali per diversamente abili disciplinate al Titolo V, Capo II, dello stesso regolamento.

I Comuni possono richiedere che alla domanda telematica di autorizzazione, sia allegata una relazione descrittiva degli interventi di adeguamento ai requisiti organizzativi,

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

---

Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione  
Servizio Minori, famiglie e pari opportunità

Via G. Gentile n. 52 – Corpo E1 - Piano 1 -70126 Bari– Tel. 080 5403316

mail: m.didonna@regione.puglia.it – pec: politichefamiliari.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it

funzionali e strutturali e le fasi temporali di attuazioni, in coerenza e nel rispetto dei termini previsti all'art. 19, comma 2, del Reg. R. n. 3/2021.

Lo stato di avanzamento degli interventi di adeguamento deve essere oggetto di verifica, da parte del Comune nell'esercizio dell'attività di autorizzazione, nonché di vigilanza e controllo di sua competenza secondo quanto disposto all'art. 52, comma 1, della legge regionale n. 19/06.

I Comuni con l'ausilio della ASL, per il tramite dei rispettivi uffici di competenza, deve accertare che nella struttura non siano ospitate persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali che richiedono trattamenti di cui all'art.34 DPCM 12 gennaio 2017.

Qualora sia accertata la presenza nella struttura di ospiti con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali che richiedono trattamenti residenziali di riabilitazione intensiva, di riabilitazione estensiva o trattamenti socio-riabilitativi di recupero e mantenimento delle abilità funzionali residue, i predetti enti devono attivarsi a che gli stessi siano trasferiti presso le tipologie di strutture preposte all'accoglienza residenziale degli stessi.

Decorsi i termini prescritti dall'art. 19, comma 2, del regolamento n. 3/2021, in assenza di adeguamento ai requisiti strutturali, organizzativi e funzionali minimi e specifici della tipologia di struttura per cui è stata chiesta e conseguita l'autorizzazione al funzionamento da parte del legale rappresentante del soggetto titolare, il Comune che ha rilasciato l'autorizzazione provvede secondo quanto disposto all'art. 41 del Reg. R. n. 4/07.

Distinti saluti.

La Titolare P.O.

*Attività di vigilanza e controllo  
sulle strutture e sui servizi socio educativi*

Dott.ssa Maria Vittoria Di Donna



DI DONNA  
MARIA  
VITTORIA  
12.04.2021  
07:30:51 UTC

La Dirigente del Servizio

Dot.



ica Bastia

**BASTIA**

**FRANCESCA**

**12.04.2021**

**07:57:45 UTC**

Il Dirigente d interim della Sezione

Dott. Mario Antonio Lerario

Firmato digitalmente da:Antonio

Mario Lerario

Limite d'uso:Explicit Text: Ques

to certificato rispetta le racco

mandazioni previste dalla Determ

inazione Agid N. 121/2019

Data:12/04/2021 11:51:52

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

**Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione**

**Servizio Minori, famiglie e pari opportunità**

Via G. Gentile n. 52 – Corpo E1 - Piano 1 -70126 Bari– Tel. 080 5403316

mail: m.didonna@regione.puglia.it – pec: politichefamiliari.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it